

## **TI\_GERICHTE 16.2001.50 vom 18. September 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-09-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2001.50](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2001.50)

FR: TI\_GERICHTE 16.2001.50 du 18 septembre 2001

IT: TI\_GERICHTE 16.2001.50 del 18 settembre 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.09.2001  
16.2001.50

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2001.00050 Lugano 18 settembre 2001 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani Segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il "ricorso" 5 luglio 2001 presentato da \_\_\_\_\_ Contro la sentenza 25 giugno 2001 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 4 aprile 2000 da \_\_\_\_\_ (rappr. dall' \_\_\_\_\_) con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'980.85 oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo giudice, esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 4 aprile 2000 \_\_\_\_\_ a ha convenuto in giudizio la ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, presso la quale ha lavorato in qualità di aiuto contabile, al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'980.85 corrispondenti al salario relativo al mese di dicembre 1999 e alla tredicesima per il 1999, pretesa alla quale la convenuta si è opposta contestando la tempestività della disdetta notificata dal lavoratore, la cui partenza prematura le avrebbe cagionato un danno pari a fr. 5'848.60 che ha opposto in compensazione; che con sentenza 25 giugno 2001 il segretario assessore ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 5'650.- lordi oltre interessi del 5% dal 31 dicembre 1999; che con scritto 5 luglio 2001 \_\_\_\_\_ ha espresso la propria intenzione di impugnare il predetto giudizio ritenuto che "il ricorso verrà dettagliatamente motivato al rientro del nostro legale dalle vacanze"; che contrariamente a quanto preannunciato da \_\_\_\_\_, entro il termine ricorsuale di 10 giorni dalla notifica della sentenza (art. 398 cpv. 1 per il rinvio di cui all'art. 418 CPC), a questa Camera non è pervenuta nessuna motivazione del ricorso; che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv.3); che nel caso concreto, la dichiarazione di ricorso 5 luglio 2001 della ricorrente, unico atto pervenuto a questa Camera, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattata come ricorso per cassazione; che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato. Per i quali

motivi, richiamati gli art. 327 segg. e per le spese l'art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso 5 luglio 2001 di \_\_\_\_\_ è nullo. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il  
presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.